

O.d.G. del 07/08/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° AGGIUNTIVO

Deliberazione n° 75 **/2009**

del 07/08/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 102, DI CONVERSIONE DEL D.L. 1 LUGLIO 2009, n. 78 ("PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHÉ PROROGA DEI TERMINI"). CONSEGUENZE SULLA SOCIETÀ IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE, CONFERIMENTI INCARICHI E CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Testo dell'art. 19 del D.L. 01/07/2009, n° 78, convertito in L. 03/08/2009, n° 102.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Il Supplemento Ordinario n° 140 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 179 del 4 agosto 2009 ha pubblicato la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il suddetto provvedimento contiene diverse prescrizioni applicabili all'AMAT S.p.A., in quanto controllata dal Comune di Taranto ed affidataria diretta di una parte preminente dei servizi svolti. In particolare, l'articolo 19 del D.L. n° 78, come modificato dalla legge di conversione, introduce un comma 2-bis all'art. 18 della legge 133/2009, il quale aveva già varato norme stringenti in materia di procedure da osservare nelle assunzioni di personale delle società pubbliche. Il citato comma 2-bis introduce norme limitative alle assunzioni di personale e provvedimenti di contenimento del costo del lavoro rivolte anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara.

Si riporta, di seguito, il nuovo testo dell'art. 18 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78:

Legge 6 agosto 2008, n. 133

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196)

...omissis...

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18.

Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo *alla data di entrata* in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

Art. 19

...omissis...

Dall'esame del suddetto comma 2-bis si ricava che:

- A] Le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, qual è appunto l'AMAT. Tale disposizione impone alle società l'onere di verificare le prescrizioni vigenti per le proprie amministrazioni controllanti al fine di individuare il regime ad esse applicabile, estendendo, in buona sostanza, alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche ed affidatarie dirette di servizi di pubblica utilità il medesimo regime in vigore per le amministrazioni controllanti. Le disposizioni applicabili alle amministrazioni controllanti contenenti divieti e limitazioni alle assunzioni possono trovare origine in disposizioni di legge nazionali o regionali, in eventuali disposizioni proprie della singola amministrazione ed, ancora, in disposizioni connesse al rispetto o meno del patto di stabilità da parte degli enti. Essendo la norma entrata in vigore il 1° luglio 2009 ed essendo assai probabile che la norma limitativa riguardi il momento della costituzione del rapporto di lavoro, i predetti divieti e limitazioni dovrebbero applicarsi a tutte le situazioni perfezionate successivamente a tale data e ciò a prescindere dalla data di inizio delle eventuali procedure di selezione. Nell'accezione di assunzioni, in attesa di chiarimenti, è prudentiale ricomprendere anche quelle non a tempo indeterminato, ossia con contratti a tempo determinato, stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.

- B] Le società indicate al punto A] adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Anche qui, come per i divieti e le limitazioni, occorre preventivamente individuare le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni controllanti, onde procedere agli eventuali adeguamenti delle politiche del personale praticate a livello aziendale. Detto adeguamento dovrebbe essere riferito alle politiche del personale praticate a livello aziendale ed escludere e salvaguardare, di conseguenza, quanto concordato a livello nazionale.
- C] Ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi entro il prossimo 30 settembre, è demandata la definizione delle modalità e della modulistica per realizzare l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali.

Da quanto sopra rappresentato si ricava che le prescrizioni introdotte dai primi due capoversi del comma 2-bis dell'art. 18, ovverosia quanto indicato ai punti A] e B] del commento riportato sopra, sembrano avere portata immediatamente precettiva, con conseguente immediata applicabilità delle stesse, mentre l'applicazione della norma di cui al terzo capoverso, sintetizzato al punto C] del commento è sospesa sino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia.

Considerata la portata restrittiva della disposizione in esame, appare necessario chiedere al Comune di Taranto, tempestivamente e formalmente, di conoscere le disposizioni per esso vigenti in tema di divieti e limitazioni nelle assunzioni e di contenimento dei costi del personale.

Per tutto il tempo necessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto e per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, si ritiene doveroso procedere alla sospensione di tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.). Si ritiene, inoltre, opportuno rinviare ogni ulteriore decisione alla definizione del quadro normativo di riferimento che potrà realizzarsi con l'acquisizione dei dati e notizie che si richiederanno al Comune di Taranto

Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Generale



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;

- visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- a voti

DELIBERA

- 1] Di chiedere al Comune di Taranto, tempestivamente e formalmente, di conoscere le disposizioni per esso vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/06/2008, n° 112, introdotto dall'art. 19 del D.L. n° 78, come a sua volta modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 103.
- 2] Di sospendere, per tutto il tempo necessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto, oltre che per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.).
- 3] Di rinviare ogni ulteriore decisione alla definizione del quadro normativo di riferimento che potrà realizzarsi con l'acquisizione dei dati e notizie che si richiederanno al Comune di Taranto.

N° 75 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 75 del 07.08.2009

O G G E T T O

PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 102, DI CONVERSIONE DEL D.L. 1 LUGLIO 2009, n. 78 ("PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHÉ PROROGA DEI TERMINI"). CONSEGUENZE SULLA SOCIETÀ IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE, CONFERIMENTI INCARICHI E CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

L'anno duemilanove, il giorno 7 (sette) del mese di Agosto, alle ore 17.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Il Supplemento Ordinario n° 140 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 179 del 4 agosto 2009 ha pubblicato la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il suddetto provvedimento contiene diverse prescrizioni applicabili all'AMAT S.p.A., in quanto controllata dal Comune di Taranto ed affidataria diretta di una parte preminente dei servizi svolti. In particolare, l'articolo 19 del D.L. n° 78, come modificato dalla legge di conversione, introduce un comma 2-bis all'art. 18 della legge 133/2009, il quale aveva già varato norme stringenti in materia di procedure da osservare nelle assunzioni di personale delle società pubbliche. Il citato comma 2-bis introduce norme limitative alle assunzioni di personale e provvedimenti di contenimento del costo del lavoro rivolte anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara.

Si riporta, di seguito, il nuovo testo dell'art. 18 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78:

Legge 6 agosto 2008, n. 133

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196)

...omissis...

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18.

Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

...omissis...

Dall'esame del suddetto comma 2-bis si ricava che:

- A] Le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, qual è appunto l'AMAT. Tale disposizione impone alle società l'onere di verificare le prescrizioni vigenti per le proprie amministrazioni controllanti al fine di individuare il regime ad esse applicabile, estendendo, in buona sostanza, alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche ed affidatarie dirette di servizi di pubblica utilità il medesimo regime in vigore per le amministrazioni controllanti. Le disposizioni applicabili alle amministrazioni controllanti contenenti divieti e limitazioni alle assunzioni possono trovare origine in disposizioni di legge nazionali o regionali, in eventuali disposizioni proprie della singola amministrazione ed, ancora, in disposizioni connesse al rispetto o meno del patto di stabilità da parte degli enti. Essendo la norma entrata in vigore il 1° luglio 2009 ed essendo assai probabile che la norma limitativa riguardi il momento della costituzione del rapporto di lavoro, i predetti divieti e limitazioni dovrebbero applicarsi a tutte le situazioni perfezionate successivamente a tale data e ciò a prescindere dalla data di inizio delle eventuali procedure di selezione. Nell'accezione di assunzioni, in attesa di chiarimenti, è prudentiale ricomprendere anche quelle non a tempo indeterminato, ossia con contratti a tempo determinato, stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.
- B] Le società indicate al punto A] adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Anche qui, come per i divieti e le limitazioni, occorre preventivamente individuare le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni controllanti, onde procedere agli eventuali adeguamenti delle politiche del personale praticate a livello aziendale. Detto adeguamento dovrebbe essere riferito alle politiche del personale praticate a livello aziendale ed escludere e salvaguardare, di conseguenza, quanto concordato a livello nazionale.
- C] Ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi entro il prossimo 30 settembre, è demandata la definizione delle modalità e della modulistica per realizzare l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali.

Da quanto sopra rappresentato si ricava che le prescrizioni introdotte dai primi due capoversi del comma 2-bis dell'art. 18, ovverosia quanto indicato ai punti A] e B] del commento riportato sopra, sembrano avere portata immediatamente precettiva, con conseguente immediata applicabilità delle stesse, mentre l'applicazione della norma di cui al terzo capoverso, sintetizzato al punto C] del commento è sospesa sino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia.

Considerata la portata restrittiva della disposizione in esame, appare necessario chiedere al Comune di Taranto, tempestivamente e formalmente, di conoscere le disposizioni per esso vigenti in tema di divieti e limitazioni nelle assunzioni e di contenimento dei costi del personale.

Per tutto il tempo necessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto e per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, si ritiene doveroso procedere alla sospensione di tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.). Si ritiene, inoltre, opportuno rinviare ogni ulteriore decisione alla definizione del quadro normativo di riferimento che potrà realizzarsi con l'acquisizione dei dati e notizie che si richiederanno al Comune di Taranto.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visti il codice civile e lo Statuto della Società;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** Di chiedere al Comune di Taranto, tempestivamente e formalmente, di conoscere le disposizioni per esso vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/06/2008, n° 112, introdotto dall'art. 19 del D.L. n° 78, come a sua volta modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 103.
- 2)** Di sospendere, per tutto il tempo necessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto, oltre che per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.).
- 3)** Di rinviare ogni ulteriore decisione alla definizione del quadro normativo di riferimento che potrà realizzarsi con l'acquisizione dei dati e notizie che si richiederanno al Comune di Taranto.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

stralcio

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini». (09A09731)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura, delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. ((All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010,)) si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del ((Fondo sociale per occupazione e formazione,)) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.))

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di

flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi ((da 1 a 3)) possono essere estesi alle Amministrazioni incluse ((nell'elenco)) richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorita' indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

Art. 19.

Societa' pubbliche

1. All'articolo 18 del ((decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,)) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

((«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».)

2. All'articolo 3 della ((legge 24 dicembre 2007, n. 244,)) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

b) (((soppressa).))

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e' modificato come segue:

a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

b) il comma 1 e' abrogato;

c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate; »;

e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita', trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del ((testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

p) e' abrogato il comma 8;

q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

r) e' abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del ((decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,)) convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato ((dal comma 3 del presente articolo,)) si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del ((decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,)) convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria.

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69,)) e' sostituito dal seguente:

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, ((terzo comma,)) del codice civile; ».

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69,)) e' sostituito dal seguente:

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b); ».

((8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.))

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.

((9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.))

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni ((delle societa')) di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ((e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.))

12. Il consiglio di amministrazione ((delle societa')) di cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

((13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, con priorit  per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

13-ter. Per le finalit  di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.))

Art. 20.

Contrasto alle frodi in materia di invalidit  civile

1. A decorrere dal 1  gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidit  civile, cecit  civile, sordit  civile, handicap e disabilit  le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,)) concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altres  la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidit  civile, cecit  civile, sordit  civile, handicap e disabilit . In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidit  civile, cecit  civile, sordit  civile, handicap e disabilit , complete della certificazione medica attestante la natura delle infermit  invalidanti, sono presentate ((all'INPS,)) secondo modalit  stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione del presente decreto,)) sono disciplinate le modalit  attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivit  relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidit  civile, cecit  civile, sordit  civile, handicap e disabilit . Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidit  civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,)) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
- b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli